



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Triennale in
Economia e Commercio

**ASPETTI CHIAVE DELLA RELAZIONE DI
REVISIONE: CASI PRATICI**

KEY AUDIT MATTERS: PRACTICAL CASES

Relatore:
Prof. Marco Giuliani

Rapporto Finale di:
Gaia Felicioni

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

Introduzione	P.1
Capitolo 1: Introduzione alla revisione legale	P.2
1.1 Storia della revisione ed evoluzione normativa	P.2
1.2 Relazione di revisione	P.7
1.3 Il giudizio del revisore	P.11
Capitolo 2: Aspetti chiave della revisione	P.13
2.1 Definizione	P.13
2.2 Identificazione e comunicazione	P.15
Capitolo 3: Analisi	P.18
3.1 Modalità di ricerca	P.18
3.2 Analisi delle relazioni e dei bilanci	P.20
3.2.1 Attività bancaria: Banco Desio	P.20
3.2.2 Attività di servizi: I Grandi Viaggi	P.25
3.2.3 Attività di produzione: Indel B	P.26
3.2.4 Attività di produzione: Tod's	P.29
3.3 Risultati finali	P.33
Conclusioni	P.34
Sitografia	P.36
Bibliografia	P.37

INTRODUZIONE

La presente tesi ha ad oggetto i Key Audit Matters (KAM), che rappresentano, all'interno di una relazione di revisione, quegli aspetti su cui il revisore si è maggiormente concentrato durante le sue verifiche in ragione della complessità o dell'importanza rivestita da questi. Scopo della tesi è analizzare a livello normativo tali "Aspetti Chiave" sottolineando come questi differiscono dal resto della revisione per la soggettività con cui sono esposti, andando poi ad esaminare delle relazioni di revisione relative a imprese di tipo differente - attività bancaria, produttiva e di servizi - in modo da capire come cambiano i KAM, quale sia la loro incidenza in bilancio ed evidenziare appunto tale soggettività.

La tesi ha la seguente struttura: si avrà nel Capitolo 1 un'introduzione alla revisione legale in generale e alla relazione di revisione, nel Capitolo 2 si tratterà nello specifico l'ISA 701 ed i vari riferimenti normativi e pratici nell'individuazione e comunicazione degli aspetti chiave; infine nel Capitolo 3 ci sarà l'analisi di vere e proprie relazioni di revisione.

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE ALLA REVISIONE LEGALE

1.1 STORIA DELLA REVISIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA

La revisione legale dei conti o aziendale implica una complessa e ordinata serie di verifiche al fine di formulare un giudizio professionale, indipendente e responsabilizzato sul bilancio d'esercizio e consolidato ove presente; verifica inoltre nel corso dell'esercizio la regolare tenuta delle scritture contabili e la loro corretta rilevazione. È definito un controllo attivo, in quanto è possibile intervenire sull'oggetto del controllo. A livello di mercato mobiliare e borsistico, lo scopo del lavoro è dare sicurezza agli utilizzatori del bilancio¹ che quanto sottoscritto dagli amministratori sia effettivamente la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa².

Storicamente i cosiddetti "auditores" sono riscontrabili già in epoca romana, il cui compito era la verifica dell'operato dei governatori sulla riscossione delle tasse. Si arriva però alla concezione attuale dopo la rivoluzione industriale, che ha trasformato le attività economiche ed ha portato alla proliferazione delle società; in tale contesto di evoluzione vi era l'esigenza di rendicontare e tenere traccia delle

¹ Intesi come investitori, banche, Governo, clienti, fornitori, impiegati, Agenzia delle Entrate, definiti poi anche stakeholders.

² Per ulteriori approfondimenti si veda Quagli A., "Bilancio d'esercizio e principi contabili" VIII edizione, Giappichelli editore, Torino, 2017.

rilevazioni contabili, per cui quasi parallelamente si sviluppano dei soggetti che controllano l'operato di tali organizzazioni, ovvero i revisori o auditors.

Vi sono due tipologie di soggetti che possono redigere una relazione di revisione:

- i revisori legali, intesi come singoli professionisti;
- le società di revisione³, le quali sono organizzazioni specializzate, alcune anche a livello internazionale, che possono fornire anche servizi suppletivi, spesso di consulenza, alla sola revisione legale dei conti.

In Italia dal 13 settembre 2012 è istituito il Registro dei Revisori Legali⁴ presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nel quale confluiscono sia persone fisiche che giuridiche.

Seguendo un'evoluzione temporale della normativa che riguarda i revisori, in Italia la prima legge che si riscontra risale al periodo dittatoriale, con la legge 1966/1939, entrata poi in vigore l'anno successivo, nella quale si disciplina la revisione contabile volontaria ed in particolare le società di revisione. La vera spinta a questa professione avviene però negli anni '50 ad opera di società estere, le quali avevano la necessità di una particolare verifica sui bilanci delle controllate nel territorio italiano. Con la legge 216/1974 si istituisce la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), introducendo quindi l'obbligo per le società quotate

³ A livello internazionale esistono le cosiddette Big 4, ovvero quattro società che si dividono circa il 90% del mercato della revisione legale e sono: PricewaterhouseCoopers S.p.A., Deloitte & Touch S.p.A., Ernst & Young S.r.l. e KPMG. Sono presenti anche società a livello nazionale e regionale il cui raggio d'azione risulta però più limitato.

⁴ Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito ufficiale www.revisionelegale.mef.gov.it.

di certificare il bilancio e ove presente anche quello consolidato, per garantire maggior credibilità ai mercati finanziari. Nel 1998 viene emanato il decreto legislativo n.58 o TUF⁵ il cui scopo principale è quello di riordinare la disciplina dei mercati finanziari italiani, ma si ripercuote anche sulla disciplina della revisione stessa: infatti, a titolo di esempio, vengono stabiliti i compiti spettanti ai revisori e sindaci⁶. La parte più innovativa di tale decreto è all'interno dell'art. 156 in cui si parla di giudizio sul bilancio del revisore, piuttosto che di certificazione come in precedenza; infatti, partendo dall'assunzione che il bilancio sia un documento soggettivo, anche il giudizio su di esso lo diventa. Segue poi la riforma del diritto societario con il d.lgs. 6/2003, entrata in vigore nel 2004 in cui si estende l'obbligo di revisione legale dei conti alla maggioranza delle società di capitali⁷. Successivamente entra in vigore il d.lgs. 39/2010, che recepisce una direttiva dell'UE⁸, il quale apporta consistenti modifiche alla disciplina presente, andando a modificare anche alcuni articoli del Codice civile ed ampliando i casi di nomina

⁵ Testo Unico della Finanza o decreto Draghi.

⁶ Ai primi vengono integralmente attribuiti i compiti relativi all'effettuazione dei controlli contabili e all'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio, mentre al secondo, oltre ai controlli amministrativi e di legalità, viene attribuito un potere di vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno, nonché sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

⁷ Tale obbligo vale per tutte le S.p.A. e le S.r.l. che superano alcuni limiti dimensionali o che lo definivano nello statuto e per le società cooperative in quanto sottoposte alla stessa disciplina.

⁸ 2006/43/CE.

obbligatoria del collegio sindacale nelle S.r.l.⁹. Un'importante distinzione che novella tale decreto è quella tra Enti di Interesse pubblico ed Enti sottoposti a regime intermedio¹⁰, i quali per la loro importanza possono essere sottoposti a norme particolari e più stringenti. Nel 2014, ai sensi del decreto poc'anzi esposto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI)

⁹ Se è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti oppure se ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dall'articolo 2435-bis del Codice civile.

¹⁰ Sono EIP:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

Sono ESRI:

- a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- b) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;
- g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
- h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- i) gli istituti di moneta elettronica;
- l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

sono stati tradotti i principi ISA¹¹ – International Standard on Auditing - che hanno lo scopo di identificare obiettivi e regole di comportamento dei revisori nell'espletamento del loro lavoro, ma anche principi e linee guida che lo conducono nell'applicazione pratica. È stato elaborato anche il principio "ISQC1 Italia" sul controllo qualità per i soggetti che offrono servizi di revisione. Ovviamente non tutti i principi sono stati tradotti ed introdotti nella quotidianità dei revisori, ma solo quelli che, magari con qualche modifica, erano conformi ed applicabili al contesto economico, aziendale e normativo italiano. Ultima tappa di questa evoluzione temporale è il 2016 con il decreto legislativo n. 135 che va a modificare il decreto del 2010 in merito al tirocinio ed alla formazione continua, dando un maggior dettaglio sull'attività tipica del revisore.

1.2 RELAZIONE DI REVISIONE

La relazione di revisione e la formazione del giudizio sono disciplinati dal blocco degli ISA 700. Vi sono delle attività preliminari da espletare prima della redazione della relazione ed entro il sedicesimo giorno antecedente l'assemblea per l'approvazione del bilancio, ovvero:

- Svolgere le procedure di analisi comparativa;

¹¹ Per ulteriori approfondimenti si veda Marchi L., "Revisione aziendale e il sistema di controllo interno" III edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2019.

- Accertarsi che non ci siano fatti dopo la chiusura dell'esercizio che potrebbero avere conseguenze significative sul bilancio;
- Avere il bilancio firmato dagli amministratori;
- Avere la lettera di attestazione¹² della direzione firmata;
- Ottenere la relazione del collegio sindacale.

L'ISA 700 tratta delle responsabilità del revisore per la formazione del giudizio in bilancio, ma anche della forma e del contenuto della relazione di revisione emessa in seguito ai controlli. Ai fini della formazione del giudizio è necessario che il revisore valuti se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati¹³, se gli eventuali errori non corretti individuati siano significativi sia complessivamente che individualmente, che i principi contabili scelti siano adeguati e coerenti con il quadro normativo, ma anche che le stime in bilancio siano ragionevoli e che l'informativa sia adeguata per gli utilizzatori del bilancio. Nella relazione devono essere specificate le motivazioni alla base del giudizio. È stata richiamata diverse volte la significatività, ma cosa significa? Nella revisione legale sono considerati significativi quegli errori di bilancio che singolarmente o

¹² Secondo l'ISA 450 il revisore deve chiedere alla direzione tale documento che attesti la loro convinzione e consapevolezza sul fatto che gli errori in bilancio non corretti sia singolarmente che nel complesso, non siano significativi per il bilancio nella sua interezza.

¹³ Gli elementi probativi sono i documenti che provano la sussistenza e la correttezza di un fatto esposto nei libri contabili e riflesso in bilancio; il revisore deve quindi, nel suo lavoro, acquisirne in sufficienza, ovvero una quantità ottimale per la voce di analisi, ed in appropriatezza, cioè collegati e coerenti con la voce.

collettivamente sono in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio.

L'obiettivo di tale principio è quello di favorire l'uniformità quando si predispongono delle relazioni di revisione, in quanto è il principio stesso a dare una base ed una struttura del documento; questo è necessario al fine di rendere riconoscibili le revisioni svolte in conformità ai principi internazionali e far comprendere a primo impatto agli stakeholders il giudizio finale. La struttura della relazione è la seguente:

- Titolo, in cui deve essere chiaro che la relazione è appartenente a un revisore indipendente ed i riferimenti normativi¹⁴;
- Destinatari, in genere gli azionisti o i soci della società;
- Giudizio, dove ci sono elencate le formule che sono richieste per una relazione conforme ai principi ISA e si deve far riferimento ai principi contabili in uso nel bilancio (OIC o IFRS);
- Elementi alla base del giudizio, in cui si dichiara la conformità ai principi ISA, si fa solo riferimento alle responsabilità proprie del revisore (riprese in un paragrafo successivo); egli inoltre dichiara la propria indipendenza rispetto alla società sottoposta a revisione e di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati.

¹⁴ art. 14 del d. lgs 39/2010; per gli EIP art. 10 del Regolamento UE 537/14.

- Continuità aziendale, il revisore deve emettere relazione in base al principio ISA 570¹⁵ ove possibile;
- Richiami d’informativa, sono elementi eventuali inseriti quando si voglia focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti presenti in bilancio fondamentali per la comprensione dello stesso, o su aspetti necessari per la comprensione delle responsabilità del revisore e della relazione;
- Aspetti chiave della revisione o KAM, definiti nell’introduzione per cui si rimanda al Capitolo 2;
- Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale o della direzione, in base al modello di impresa. Si descrive la sua responsabilità sia per la formazione del bilancio in conformità che per la valutazione della capacità dell’impresa di operare come un’entità in funzionamento;
- Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio, dove si ripetono gli obiettivi del revisore, si dichiara la ragionevole sicurezza – e non la garanzia – che la revisione svolta seguendo i principi internazionali, individui gli errori significativi e si elencano le responsabilità;

¹⁵ Tale principio tratta della responsabilità del revisore in merito all’utilizzo del principio di continuità aziendale assunto dall’impresa. In genere i bilanci vengono redatti assumendo la condizione che l’impresa, nel prevedibile futuro, continui ad operare come un’entità in funzionamento; tale principio non viene utilizzato nel caso di redazione di un bilancio di un’azienda in liquidazione o prossima alla chiusura. Il revisore ha responsabilità in quanto egli deve decidere se condividere o meno l’idea della direzione in merito.

- Altre informazioni, solo per gli EIP in base al Regolamento UE 537/2014, come ad esempio chi ha fornito l’incarico di revisione legale dei conti, delle osservazioni del revisore in relazione ai rischi che sono stati individuati oppure l’elenco di altri servizi prestati, oltre quello della revisione legale;
- Relazione su altri aspetti di legge e regolamenti, qualora richieste;
- Data e firma del revisore o di un socio della società di revisione.

1.3 GIUDIZIO DEL REVISORE

Il revisore può esprimere diverse tipologie di giudizio, disciplinate dal principio internazionale ISA numero 705. Con riferimento agli errori riscontrati in bilancio è necessario precisare due concetti ai fini del giudizio: significatività e pervasività. Per la significatività si rimanda al paragrafo 1.2, mentre per la pervasività, il glossario del MEF definisce come pervasivi “gli effetti degli errori sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:

- non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
- pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero

- con riferimento all’informativa di bilancio, assumono un’importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.”

Due sono le tipologie di giudizio:

- Giudizio positivo o senza modifica (Clear opinion), espresso nell’eventualità in cui l’auditor concluda che il bilancio esaminato sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Non saranno riscontrati quindi errori pervasivi e significativi.
- Giudizio con modifica, il quale ha diverse sottocategorie:
 - Giudizio con rilievi, emesso nel momento in cui il revisore, dopo aver acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori presenti in bilancio siano significativi ma non pervasivi, oppure, se non è in grado di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi su cui basare il giudizio sul bilancio, ma egli ritiene che gli eventuali errori presenti siano significativi ma non pervasivi.
 - Giudizio negativo, espresso laddove il revisore sia stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, concludendo che gli errori singoli o nel loro insieme siano significativi e pervasivi; il bilancio non sarà quindi conforme al quadro normativo.

- Impossibilità di esprimere un giudizio, sancita quando non si è in grado di acquisire elementi probativi ma si ritiene che gli effetti in bilancio degli eventuali errori siano pervasivi e significativi o, in casi rarissimi, in presenza di grandi incertezze, nonostante la sussistenza di elementi probativi sufficienti ed appropriati, il revisore non è in condizione di poter esprimere un giudizio.

CAPITOLO 2: ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE

2.1 DEFINIZIONE

I Key Audit Matters o Aspetti chiave della revisione sono disciplinati dal principio internazionale numero 701, riguarda solo gli EIP¹⁶ o in circostanze espressamente previste dalla legge, anche aziende diverse da tali enti; vige il divieto di comunicazione dei KAM se è constatata l'impossibilità di esprimere un giudizio. Sono entrati in vigore per le revisioni contabili nei periodi amministrativi che partono dal 17 giugno 2016 in poi. Il principio stesso definisce i KAM come “quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame. Gli aspetti chiave della revisione sono scelti tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance. I più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode, sono inclusi tra gli aspetti chiave della revisione”. È trattata, dall'ISA 701, la responsabilità del revisore nella comunicazione di tali aspetti chiave della revisione, oltre che forma e contenuto. Lo scopo dell'aggiunta di tale paragrafo nella relazione è quello di incrementare la portata comunicativa della relazione stessa favorendo un clima di maggior trasparenza per gli utilizzatori del bilancio, i quali sono messi in condizioni

¹⁶ in virtù del regolamento UE 537/2014.

di capire in che parte del bilancio e perché il revisore si è concentrato maggiormente, così da poter valutare al meglio le relazioni con l'azienda stessa.

Gli aspetti chiave non sostituiscono l'informativa che deve essere presente in bilancio ai sensi della legge, un giudizio con modifica da parte del revisore, un giudizio sulla continuità aziendale¹⁷, non rappresentano un giudizio separato sugli aspetti chiave trattati¹⁸.

2.2 IDENTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE

Ai fini dell'identificazione degli aspetti chiave il revisore deve tener conto di alcune linee guida espresse dal principio; egli dovrà determinare quali aspetti, tra quelli comunicati alla governance, necessitano “un'attenzione significativa” durante le verifiche, tenendo conto:

- delle aree per le quali è stato identificato e valutato un rischio più elevato di errori significativi, ovvero sono stati identificati rischi significativi in conformità al principio di revisione internazionale numero 315¹⁹;

¹⁷ ISA 570.

¹⁸ Per approfondimenti si veda il principio ISA 701 disponibile nel sito www.revisionelegale.mef.gov.it.

¹⁹ Stabilisce che il revisore, nel momento della pianificazione del lavoro, deve acquisire una conoscenza sufficiente del cliente per poter comprendere ed identificare gli eventi e le operazioni che, secondo il suo giudizio personale, possono far scaturire effetti significativi in bilancio. L'analisi si rivolge al settore di appartenenza, la natura dell'impresa, i principi contabili adottati, obiettivi di breve e lungo termine ed il sistema di controllo interno.

- dei giudizi significativi del revisore relativi alle aree di bilancio che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione, incluse le stime contabili che sono state identificate come aventi un alto grado di incertezza;
- dell'effetto sulla revisione contabile di eventi od operazioni significativi verificatisi nel corso del periodo amministrativo.

Per quanto concerne la comunicazione dei KAM, questi hanno un'apposita sezione nella relazione denominata "Aspetti chiave della revisione contabile"; il principio fornisce una base solo per la parte introduttiva della sezione, in quanto, come vedremo meglio nel capitolo 3, la parte restante della descrizione è molto più soggettiva rispetto alle altre sezioni della relazione. Infatti, nell'ISA 700 vi sono differenti prototipi di giudizi che vengono presi dai revisori e copiati nella loro relazione in base all'esito delle verifiche. Questa oggettività nei Key Audit Matters non è così palese in quanto è difficile creare una formula ed una descrizione standard da poter utilizzare in qualsiasi tipo di impresa e per ogni tipologia di aspetto. La parte introduttiva deve sempre specificare che "gli aspetti chiave della revisione sono quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio; tali aspetti sono stati affrontati nell'ambito della revisione contabile del bilancio nel suo complesso e nella formazione del relativo giudizio; su tali aspetti il revisore non esprime un giudizio separato".

La descrizione dell'aspetto chiave in genere parte dal riferimento in bilancio per poi indicare perché esso è stato ritenuto significativo nell'ambito della revisione, esplicitando come è stato affrontato durante il lavoro pratico. È proprio in questa parte che il revisore ha la massima discrezionalità nella redazione del documento. In caso di possibili errori significativi importanti, derivanti da frodi ad esempio, il revisore deve fare una panoramica dei più rilevanti rischi da errori significati, compresi quelli derivanti da frodi, le risposte del revisore davanti a tali aspetti e le sue osservazioni. Vi sono dei casi in cui il revisore è esonerato dall'espressione degli aspetti chiave, ovvero se è la legge che vieta la diffusione di informazioni relative a quell'aspetto o se egli ritiene che le conseguenze negative derivanti da tale diffusione siano maggiori della conoscenza. Come già accennato nell'infra 1.1, i KAM non costituiscono giudizio con modifica o un'analisi sulla continuità aziendale, anche se per definizione potrebbero esserlo. Si specifica, però, che in questi due casi particolari nella sezione "Aspetti chiave della revisione contabile" si deve rimandare agli "Elementi alla base del giudizio" o all' "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale". Ci deve essere una continua comunicazione con la direzione e la governance dell'impresa assoggetta a revisione ed in questo caso specifico deve comunicare gli aspetti chiave riscontrati o, in caso contrario, che non sono emersi aspetti chiave da sottolineare.

CAPITOLO 3: ANALISI

3.1 MODALITÀ DI RICERCA

Come già anticipato nell'introduzione, tale capitolo verterà sull'analisi degli aspetti chiave all'interno di relazioni di revisione appositamente selezionate. Ai fini di tale analisi sono state scelte quattro imprese che rientrano nella definizione di EIP, italiane, tutte facenti parte di un gruppo di imprese. Tramite i loro siti Web si è avuta la possibilità di visionare le "Relazioni Finanziarie" riferite all'anno 2019; proprio per la loro partecipazione ad un gruppo, in tali relazioni vi era una prima parte dedicata al bilancio consolidato ed una seconda a quello separato. L'analisi fa riferimento alla relazione di revisione indipendente sul bilancio separato, quindi la prima parte non è stata visionata, se non in casi eccezionali in cui l'analisi stessa lo richiedeva. Sono state campionate imprese differenti: impresa bancaria, di servizi, di prodotti.

Primo passo è stato la lettura della relazione di revisione, focalizzandosi sul paragrafo "Aspetti chiave" e da lì, in base ai rimandi inseriti nella sezione, si è passati alla nota integrativa, per meglio comprendere le dinamiche che hanno interessato la voce in questione. Sono stati visionati anche i prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale, nelle aree interessate dal KAM e calcolati alcuni indici per far confronti o per sottolineare il peso della voce analizzata.

3.2 ANALISI DELLE RELAZIONI E DEI BILANCI

Come già è stato spiegato nel Capitolo 2, le prime frasi del paragrafo “Aspetti Chiave” di tutte le relazioni di revisione analizzate, sono quelle definite dall’ISA 701.

3.2.1 Attività bancaria: Banco Desio

Banco Desio è la controllante ad oggi di “Fides” - per il 100% - e di “Dag” - per il 60% - ed il suo target di riferimento sono famiglie e piccole e medie imprese (PMI) dell’Italia centrosettentrionale, offrendo servizi tipici quali prestiti e depositi, ma anche leasing, factoring, credito documentato²⁰, prodotti finanziari.



²⁰ Il leasing è una forma di finanziamento a medio-lungo termine che si sostanzia in un contratto con il quale il locatore acquista/produce un bene mettendolo a disposizione del locatario in cambio di canoni periodici; al termine del periodo il locatore ha la facoltà di riscattare il bene, divenendone proprietario, attraverso il pagamento di un compenso spesso simbolico; la banca in questo caso agisce come soggetto che si interpone tra il produttore e l'utilizzatore del bene, trovandosi nella fattispecie di leasing finanziario. L'altra tipologia è quello operativo dove non ci sono intermediari. Il factoring è una forma di finanziamento a breve termine: è un contratto mediante il quale l'impresa cede tutti i suoi crediti a una società specializza (che in questo caso è la banca), la quale provvederà ad anticipare la somma all'impresa, totalmente o parzialmente, per poi gestire ed incassare i crediti quando arrivano a scadenza. La banca ovviamente applicherà uno scarto sui crediti o una percentuale che rappresenta il suo compenso; c'è la forma pro-soluto dove il rischio di inadempienza dei debitori passa in capo alla banca o alla società specializzata, mentre se si utilizza la clausola pro-solvendo il rischio permane in capo all'impresa cedente crediti.

Il credito documentato rientra tra i tipi di finanziamento a breve e nella macrocategoria dei crediti di firma, ovvero la banca si pone come garante di una qualche obbligazione sorta in capo all'impresa. Tale fattispecie è utilizzata con transazioni commerciali di paesi differenti per garantire la posizione dell'esportatore e vi sono quattro soggetti: l'importatore, l'esportatore e le relative banche. Di fatto

Tre sono stati gli aspetti chiave riscontrati nel bilancio chiuso al 31-12-2019 dalla società di revisione “Deloitte and Touche”:

- La fusione con la “Banca Popolare di Spoleto” in data 01-07-2019, la quale in precedenza era una controllata. La motivazione alla base di tale scelta sta nella “rilevanza di tale operazione e del connesso aumento di capitale al fine di servire il concambio di azioni della Banca Popolare di Spoleto S.p.A.”, come chiarito dalla relazione stessa. Dato che la fusione è avvenuta tra società dello stesso gruppo, i saldi patrimoniali dell’incorporata sono stati rilevati in quelli di Banco Desio, in quanto più che una fusione, rappresenta una riorganizzazione aziendale. La Nota Integrativa specifica che le voci considerate all’interno del Patrimonio contabile sono: capitale, riserve da rivalutazione, riserve, sovrapprezzi da emissione e utile d’esercizio. Considerando tale nozione c’è stato un incremento del 4.63% (+ 42.3 milioni di euro in valore assoluto) di tale voce dal 2018 al 2019, considerando non solo gli effetti della fusione ma anche voci differenti come appunto l’utile d’esercizio, arrivando a un totale di 956,9 milioni di euro. Il peso che tale voce ha sul totale delle fonti corrisponde al 6,75%. L’incremento puro di capitale sociale è stato pari a 2,987 milioni di euro cui

l’importatore ordina alla propria banca di aprire un’apertura di credito a favore dell’esportatore presso la sua banca e nel momento in cui arriva la merce tale credito confluisce nel conto corrente dell’esportatore. Per approfondimenti si veda Manelli A., “Finanza d’impresa: analisi e metodi”, Isedi, Milano, 2009 .

corrisponde l'emissione di quasi il doppio di azioni, in quanto il loro valore nominale corrisponde a 0,52 €. Le procedure che hanno svolto i revisori per tale voce sono state prima di tutto la comprensione e analisi dei verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione delle due società riguardo il progetto di fusione ed il progetto stesso, nonché la corretta registrazione contabile dopo la fusione ed infine la completezza e conformità dell'informativa in bilancio inerente la fusione e l'incremento patrimoniale.

- La classificazione e valutazione dei crediti verso la clientela valutati al costo ammortizzato²¹ deteriorati e classificati quali sofferenze e inadempienze probabili. Il motivo che ha spinto il revisore a sottolineare tale aspetto è la complessità del processo di stima della deteriorazione dei crediti che ha comportato la creazione di categorie omogenee, così come la forte componente discrezionale nel definire la parte del credito recuperabile. Quando si parla di crediti deteriorati si fa riferimento al rischio di credito che deve considerare, oltre alla possibile insolvenza della controparte, anche un deterioramento del merito del credito. Come prescritto dagli accordi di

²¹ La stessa nota integrativa spiega la valutazione: si utilizza il metodo del tasso di interesse effettivo, ovvero l'attività è rilevata per un ammontare pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi di capitale, più o meno l'ammortamento cumulato (calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo) della differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza (riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente alla singola attività) e quindi al netto delle rettifiche di valore. Per ulteriori approfondimenti si veda Quagli A., "Bilancio d'esercizio e principi contabili" VIII edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2017 .

Basilea II, le banche devono affidare un rating²² ad ogni controparte o ad ogni operazione e monitorarlo nel tempo in modo da avere tempestivamente informazioni su un potenziale deterioramento per poter intervenire. In coerenza con l'IFRS 9 i crediti in bonis²³ sono suddivisi in due "stadi": il primo comprende quelli che hanno una performance in linea con le aspettative, mentre il secondo considera crediti che presentano un deterioramento significativo tra la data di analisi e la rilevazione iniziale. Ecco quindi che le loro percentuali di perdita attesa saranno differenti. Vi è poi un terzo stadio che riguarda quei crediti definiti "non performing" che Banco Desio suddivide in sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.²⁴ Volendo dare un'informazione quantitativa possiamo dire che i crediti deteriorati sono

²² È un giudizio di sintesi sulla capacità di un soggetto (Stato, debitore, azienda) di far fronte ai propri impegni assunti nei confronti di finanziatori sia attuali che potenziali; tale giudizio è formulato sulla base di un'attenta valutazione dei fattori di rischio del soggetto emittente il debito. Il giudizio di rating può essere dato da società specializzate (che si occupano degli Stati o imprese medio-grandi) oppure dalle banche per i piccoli risparmiatori e le PMI. Per approfondimenti si veda Paolucci G., "Analisi di bilancio", FrancoAngeli, Roma, 2016 .

²³ Sono quei crediti vantati dalla banca verso soggetti ritenuti solvibili che sono quindi in grado di far fronte, secondo le modalità definite dal contratto, ai rimborsi di capitale.

²⁴ La nota integrativa le definisce:

Sofferenze: esposizione nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dall'intermediario.

Inadempienze probabili: le esposizioni per le quali l'intermediario giudichi improbabile l'integrale adempimento da parte del debitore senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, indipendentemente dalla presenza di importi scaduti e/o sconfinanti.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: le esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che presentano importi scaduti e/o sconfinanti in modo continuativo da oltre 90 gg.

pari a 620 milioni, contro 383 del 2018 (è necessario considerare la fusione), su un totale di 9,843 milioni di euro di finanziamenti lordi al 2019. A livello di procedure di revisione, sono state analizzate le assunzioni del management per la determinazione del valore recuperabile e dei crediti deteriorati e ricalcolati, la conformità ai principi contabili e alle norme di legge, dopo aver compreso e monitorato il processo a monte nell'analisi dei crediti.

- Classificazione e valutazione dei crediti verso la clientela valutati al costo ammortizzato non deteriorati. Le ragioni sono le stesse già esposte per l'aspetto chiave precedente, alle quali si aggiunge "la significatività dell'ammontare dei crediti", pari a 9,224 milioni di euro. Tali crediti in bonis sono classificati dalla banca come abbiamo già visto al punto precedente. Il totale dei crediti verso la clientela valutati al costo ammortizzato ha avuto un incremento del 46.4% rispetto all'esercizio precedente (+ 3,798 milioni di euro), con un peso sull'attivo pari al 84,56%. Sostanzialmente le procedure di revisione adottate per tale voce sono le medesime della precedente.

3.2.2. Attività di servizi: I Grandi Viaggi

I Grandi Viaggi è un'azienda storica italiana la cui

fondazione risale al 1931. Nasce come

organizzatrice di crociere, pensate poi anche per i

meno abbienti, per estendersi in epoca più recente con villaggi turistici di proprietà,

sia in Italia che all'estero, ma anche con l'attività di intermediazione.

Il bilancio dell'azienda chiude al 31-10 di ogni anno ed in quello del 2019 la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A (PwC) ha rilevato un solo aspetto chiave:

- Valutazione della recuperabilità dei valori iscritti nella voce “partecipazione in imprese collegate e controllate”²⁵. I revisori hanno ritenuto opportuno inserire tale aspetto nei KAM in ragione della significatività della voce (51% dell'attivo e 74.15% dell'attivo non corrente) e “dell'elevato grado di giudizio necessario per la determinazione delle principali assunzioni utilizzate nell'ambito dell'identificazione di eventuali perdite di valore, con particolare riferimento ai flussi di cassa previsionali, ai tassi di attualizzazione e ai tassi di crescita utilizzati nel caso in cui il valore recuperabile fosse stato determinato con la metodologia del valore d'uso”.

²⁵ L'IFRS 10 definisce controllo se coesistono i seguenti elementi: potere sull'entità; esposizione al rischio o ai diritti derivanti dai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento; abilità di influire sull'entità, tanto da influire sui risultati (positivi o negativi) per l'investitore. Le imprese collegate invece sono quelle su cui si ha un'influenza notevole (a livello quantitativo si parla di una percentuale di diritto al voto che va dal 20 al 50%).

I principi contabili stabiliscono che tale voce va valutata al costo a meno che non ci siano perdite di valore che ne abbassano l'ammontare; le svalutazioni sono iscritte a conto economico. Le procedure di revisione che sono state svolte sono il controllo della correttezza matematica dei modelli utilizzati, la valutazione della ragionevolezza delle assunzioni alla base di tali modelli, la valutazione della ragionevolezza delle assunzioni se si fosse utilizzato il fair value²⁶, la coerenza con i principi contabili e la completezza di informazioni in bilancio.

3.2.3 Attività di produzione: Indel B

Indel b è un'azienda della provincia di Rimini nata nel 1967 che realizza piccoli frigoriferi per i veicoli da trasporto (navi, autobus) ma anche minibar e accessori per importanti catene alberghiere; negli ultimi anni l'azienda ha completato la gamma della refrigerazione mobile introducendo la produzione di sistemi per l'aria condizionata a corrente continua per camion o grandi veicoli.

The logo for Indel B, featuring the word "indel" in a lowercase, italicized, red sans-serif font, followed by a large, bold, red uppercase "B".

Per il bilancio chiuso al 31-12-2019 la PwC ha individuato tre aspetti chiave:

²⁶ Letteralmente significa valore equo ed è una metodologia molto utilizzata dai principi contabili internazionali secondo il quale si valutano le attività o le passività secondo un valore fissato tra le parti consapevoli e disponibili in una transizione equa, ovvero il fair value. Per approfondimenti si veda Amaduzzi A., "Dal costo al fair value: il nuovo approccio IASB", FrancoAngeli, Milano, 2009.

- L'impairment test²⁷ delle partecipazioni nelle controllate in quanto, oltre a costituire una buona parte dell'attivo (34,70%), vi è un alto livello di giudizio ed incertezza in riferimento ai flussi di cassa operativi attesi e alle assunzioni per il calcolo del tasso di attualizzazione. Gli amministratori hanno ritenuto necessario tale test solo per le partecipazioni della società "Autoclima"²⁸ sulla base dei dati a consuntivo del 2019, di quelli del budget 2020 e del piano per i 3 esercizi successivi; dal test non emergono però variazioni rispetto al 2018. Le partecipazioni costituiscono quasi il 70% dell'attivo non corrente. Le procedure adottate dalla società di revisione sono state in primis la comprensione ed analisi delle procedure portate avanti da Indel b, l'analisi della ragionevolezza delle assunzioni per la costruzione dei flussi di cassa ed il confronto di tali assunzioni con dati storici per arrivare poi alla verifica della completezza informativa in bilancio.
- La valutazione delle rimanenze di magazzino anche in questo caso per la significatività della voce – 19,10% dell'attivo e 38,26% dell'attivo corrente

²⁷ Ha lo scopo di verificare che, in questo caso, le partecipazioni siano iscritte ad un valore non superiore rispetto a quello effettivamente recuperabile. La stima di questo valore, secondo lo IAS 36 deve essere fatta al maggiore tra il value in use (valore d'uso) ed il fair value al netto dei costi di vendita. Il valore d'uso è determinato attraverso il Discounted Cash Flow, ovvero la semplice attualizzazione dei flussi di cassa operativi attesi generati, in questo caso dalla voce "partecipazioni in controllate".

²⁸ Nasce negli anni '50 del secolo scorso come prima azienda che produceva impianti di condizionamento per automobili; ad oggi produce impianti anche per abitazioni e veicoli industriali. È stata acquisita da Indel B nel 2017 per la quasi totalità.

– nonché per la discrezionalità richiesta agli Amministratori nel valore da iscrivere in bilancio. Rispetto all'esercizio precedente c'è stata una riduzione di circa tre milioni di euro del magazzino grazie ad una politica di ottimizzazione dello stesso; è necessario tener conto del fenomeno dell'obsolescenza che si sostanzia nell'applicazione di percentuali di svalutazione in base al turnover che hanno i materiali, alla possibilità di realizzo ecc. Prodotti finiti, in corso di lavorazione e semilavorati sono valutati al prezzo di vendita al netto dei costi di sostituzione e dei costi diretti di vendita, mentre materie prime, sussidiarie e di consumo al costo di sostituzione²⁹. Dopo aver compreso le metodologie applicate dall'amministrazione, alcune rimanenze sono state campionate, ricalcolati i costi ai quali vengono valutate e accertata la ragionevolezza; ne è stata accertata anche per le percentuali di svalutazione del magazzino, ricalcolando, sempre su base campionaria, gli indici di rotazione.

- La contabilizzazione dei ricavi è stato definito un aspetto chiave in ragione della significatività della voce e dell'elevato numero di transazioni che ogni esercizio l'azienda effettua; ammontano a 112,528 migliaia di euro, con un incremento rispetto all'esercizio 2018 pari a 1,59%. Sono state campionate alcune transazioni per effettuare controlli approfonditi in merito ad esistenza

²⁹ È il costo a cui, in normali condizioni di gestione, una voce del magazzino può essere acquistata o riprodotta.

e accuratezza dei ricavi contabilizzati attraverso la documentazione propria dell'azienda - ordini ricevuti, documenti di trasporto, fatture emesse – ma anche tramite circolarizzazione³⁰; in particolare sono state analizzate operazioni a cavallo tra il 2019 e il 2020 per verificare la corretta applicazione del principio di competenza economica³¹.

3.2.4 Attività di produzione: Tod's

Tod's Group nasce agli inizi del Novecento come un piccolo laboratorio calzaturiero del fermano, per poi spiccare il volo verso la grande impresa quotata in borsa che è attualmente. Detiene tre marchi oltre a Tod's ed è un'importante retailer delle calzature di alta qualità Made in Italy sia a livello nazionale che internazionale; nel tempo ha ampliato la propria offerta, creando accessori e abbigliamento.



Sempre la PwC nell'esercizio 2019 ha individuato i seguenti aspetti chiave:

³⁰ È una procedura tipica della revisione, disciplinata dall'ISA 505 che consiste nella selezione di un campione - che può essere di clienti, fornitori, banche, dipende da che ciclo aziendale analizziamo - a cui chiedere una conferma scritta del saldo dei conti che si hanno con l'impresa revisionata. In questo particolare caso la circolarizzazione avviene verso i clienti per comprovare che i ricavi contabilizzati siano effettivamente corretti.

³¹ Si sostanzia nell'iscrizione in bilancio di tutte quelle operazioni che fanno riferimento all'esercizio in analisi.

- Fondo obsolescenza magazzino in ragione della rilevanza del suo valore in bilancio (18,60% delle rimanenze stesse, le quali rappresentano il 16,40% dell'attivo) e della complessità di calcolo utilizzata dall'amministrazione della Società. Tale fondo viene stimato sulla base dell'utilizzabilità e dello stato di conservazione delle materie prime, mentre per i prodotti finiti in base all'anzianità degli stessi e alla loro possibilità di poter essere venduti. Il lavoro svolto dai revisori in prima battuta è stato valutare la correttezza matematica del calcolo in base alle assunzioni che sono state fatte dall'amministrazione, per poi valutare la coerenza con le svalutazioni degli anni precedenti andando ad analizzare le materie prime a lento rigiro nel magazzino, e per i prodotti finiti l'andamento storico delle vendite tramite la loro distribuzione. Particolare attenzione è stata posta sulle eventuali vendite con margini negativi dell'esercizio 2020 per determinare se vi fosse la necessità di apportare qualche altra svalutazione.
- Partecipazioni Roger Viver S.p.A., detenuta interamente da Tod's S.p.A., rappresenta il 26,90% dell'attivo patrimoniale e proprio per questo, oltre al grado molto alto di giudizio professionale richiesto, la PwC ha ritenuto importante portare tale aspetto in rilievo per gli stakeholders. La partecipazione è valutata al costo storico ed è stata sottoposta all'impairment test, come abbiamo già visto per Indel B; anche qui non è emersa la necessità di svalutare il valore della voce. La partecipazione di

Roger Viver rappresenta l'82,18% del totale delle partecipazioni detenute dalla Capogruppo ed il 44,11% dell'attivo immobilizzato. In un primo momento i revisori hanno verificato l'esistenza di indicatori di potenziale perdita di valore delle partecipazioni e verificato i risultati dell'impairment test, considerando i dati del budget della controllata, in particolare la ragionevolezza dell'aumento dei ricavi; è stata valutata la coerenza del modello di impairment adottato con la normale prassi.

- Entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 16³² relativo ai contratti di locazione che risale al 01-01-2019, in sostituzione dello IAS 17. La ragione alla base di tale scelta è la rilevanza degli importi del leasing collegati principalmente agli immobili della rete distributiva (90%), ma anche delle autovetture aziendali, macchine d'ufficio ecc, oltre che il giudizio richiesto al management nell'applicazione di tale principio. I diritti d'uso ammontano a 158,8 milioni di euro, pari al 16,86% dell'attivo non corrente, mentre le passività finanziarie totalmente ammontano a 158,3 milioni di euro, divisi tra passivo corrente (6,74%) e passivo consolidato

³² In questo caso particolare la Nota fa riferimento ai contratti di locazione passiva che prevede per la rilevazione in bilancio del diritto d'uso acquisito tra le attività non correnti, in contropartita delle passività finanziarie rappresentate dal valore attuale dei canoni di locazione futuri, utilizzando un tasso di attualizzazione definito Incremental Borrowing Rate (definito partendo dal tasso d'interesse risk free vigente in Italia, incrementato di uno spread medio in relazione al costo dell'indebitamento per la società; per tale esercizio è pari al 3,84%). Il diritto d'uso viene ammortizzato per la durata del contratto a conto economico, mentre la passività finanziaria verrà rimborsata con i canoni di locazione, comprensivi di oneri finanziari.

(53,23%). Le verifiche messe a punto dai revisori sono state in prima battuta la comprensione del sistema di controllo interno³³ in riferimento ai contratti di locazione passiva, per poi valutare la ragionevolezza delle politiche contabili adottate e delle assunzioni alla base della contabilizzazione; infine si sono effettuate verifiche più precise, su base campionaria sugli elementi principali della contabilizzazione di tale contratto, nonché delle assunzioni con particolare riferimento alla durata della locazione e del tasso di attualizzazione.

3.3 RISULTATI FINALI

In base all'analisi svolta notiamo che viene rispettato il principio ISA 701 nella struttura degli aspetti chiave, ma poi la descrizione al suo interno è totalmente diversa, in ragione del fatto che le imprese selezionate sono molto differenti a livello di output, mercato e mission, cosa che fa emergere KAM molto differenti. Facendo un focus sull'impairment delle ultime due aziende, notiamo come la descrizione, ad opera tra l'altro della stessa Società di Revisione, sia molto soggettiva e non vi siano formule preimpostate. Si nota anche come la scelta di tali aspetti chiave, molto spesso avviene per la significatività della voce in bilancio o per la discrezionalità

³³ Detto anche SCI, è quell'insieme di strumenti e regole informative e organizzative disegnate e operanti con la finalità di permettere a preventivo e a consuntivo il monitoraggio e l'indirizzo delle performance aziendali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per approfondimenti si veda Marchi L., "Revisione aziendale e sistema di controllo interno" III edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2019

delle stime richieste al management delle società sottoposte a revisione, ma anche – come nel caso della fusione tra Banco Desio e Banca Popolare di Spoleto – per la rilevanza a livello informativo e per le ripercussioni di tale operazione sulla totalità del bilancio. Un aspetto che invece si riscontra su tutte le relazioni, ad eccezione dell'introduzione di cui si è già discusso, è la verifica della completezza e accuratezza delle informazioni riguardo al KAM in Nota integrativa, ovvero se queste sono sufficienti per far comprendere il fenomeno agli stakeholders.

CONCLUSIONI

Lo scopo del lavoro è mostrare la soggettività richiesta al revisore nel momento della stesura del paragrafo in analisi.

Dal campione di relazioni sono emersi solo due elementi standard che si ripetono, ovvero

- l'introduzione, dove si definiscono gli aspetti chiave,
- ed il controllo della completezza informativa presente in bilancio.

Per quello che riguarda invece la descrizione completa del KAM, non ci sono nel principio internazionale delle formule da copiare per ogni potenziale aspetto, ma ci sono delle macrocategorie, come il riferimento in bilancio, una descrizione dell'aspetto e delle procedure adottate. È molto probabile infatti che revisori differenti che hanno seguito le stesse procedure e rilevino gli stessi aspetti chiave, li descrivano in modo differente, in base all'importanza soggettiva che attribuiscono ad un KAM piuttosto che un altro, oppure che si concentrino su una procedura particolare. È soggettiva anche la profondità della descrizione, non sempre infatti è presente una buona rappresentazione perché ci sono dei rimandi alla Nota Integrativa.

Questa soggettività deriva, ovviamente, dalla mancanza di una regolamentazione per la palese difficoltà nel definire delle proposizioni standard da poter inserire in ogni aspetto chiave rilevato nella relazione; è auspicabile, in ogni caso, un

intervento legislativo in materia al fine di rendere meno discrezionale un'area tanto soggettiva come quella analizzata.

SITOGRAFIA

Data di accesso: luglio 2020

www.revisionelegale.mef.gov.it

www.normattiva.it

www.leggioggi.it

www.studiolilloeassociati.it

www.camera.it

www.larevisionelegale.it

www.borsaitaliana.it

www.finanziamenti.it

BIBLIOGRAFIA

Amaduzzi A., *Dal costo al fair value; il nuovo approccio IASB* – FrancoAngeli, Milano (2009)

Bruni G., *La revisione aziendale* – Isedi, Milano (1996)

Manelli A., *Finanza di impresa: analisi e metodi* – Isedi, Milano (2009)

Marchi L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, III edizione – Giuffrè Editore, Milano (2019)

Marchi L. (a cura di), *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, VI edizione – G. Giappichelli Editore, Torino (2018)

Marchi L. (a cura di), *Principi di revisione aziendale. Un approccio per cicli operativi* – Giuffrè, Milano (2005)

Paolucci G., *Analisi di bilancio* - FrancoAngeli, Roma (2016)

Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, VIII edizione – G. Giappichelli Editore, Torino (2017)

Un'antica leggenda orientale narra di un uomo, rimasto vedovo, con due figlie piccole. Queste erano intelligenti, curiose e desiderose di scoprire la vita, così il padre decise di portarle da un saggio il cui compito era insegnare loro il senso della vita. Passò il tempo ed il vecchio saggio rispose sempre alle loro domande, aiutandole a scoprire il mondo, fino a che un giorno le due bambine decisero di escogitare una trappola per conoscere i limiti umani.

“Come possiamo ingannare il saggio? Quale domanda fargli per coglierlo impreparato?” chiese la sorella minore. La maggiore, mostrandole una farfalla blu, le rispose: “Lei ci aiuterà: andremo dal saggio e la terrò tra le mani. Chiederò poi al saggio se la farfalla che tengo tra le mani è viva o morta: se mi dirà che è viva, stringerò la mano e la ucciderò, altrimenti la lascerò libera. In questo modo la sua risposta sarà sempre sbagliata.”

Andarono dal saggio e gli chiesero quale fosse la sorte della farfalla blu; dopo averle guardate rispose: “Dipende da te, essa è nelle tue mani.”

Questa leggenda ci insegna che tutti abbiamo una farfalla blu che rappresenta la nostra vita: passato e presente sono nelle nostre mani. Tutti i problemi, gli ostacoli che incontreremo nel nostro cammino non sono nulla paragonati al grande potere che abbiamo: quello di vivere!

Siamo responsabili dei nostri fallimenti, ma anche delle nostre vittorie; siamo padroni della nostra vita e la farfalla blu ce lo ricorda.